# Ordinanza sull'affiliazione

### Modifica del 29 novembre 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

T

L'ordinanza del 19 ottobre 19771 sull'affiliazione è modificata come segue:

Titolo e abbreviazione

Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin)

### Ingresso

visto l'articolo 316 capoverso 2 del Codice civile<sup>2</sup> (CC);

visto l'articolo 26 della legge federale del 22 giugno 2001<sup>3</sup> relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA);

visto l'articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 1931<sup>4</sup> concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

### Art. 2 Autorità competente

- <sup>1</sup> L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione e l'esercizio della vigilanza (detta qui di seguito autorità) è:
  - a. in materia di accoglimento in una famiglia, in istituti e a giornata, l'autorità tutoria del luogo del collocamento del minorenne;
  - in materia di accoglimento in vista d'adozione, l'autorità unica designata dal Cantone di domicilio dell'affiliante giusta l'articolo 316 capoverso 1<sup>bis</sup> CC.
- <sup>2</sup> I Cantoni possono affidare i compiti di cui al capoverso 1 lettera a ad altre autorità o uffici idonei.

2002-2236 4167

<sup>1</sup> RS 211.222.338

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> RS **210** 

<sup>3</sup> RS **211.221.31**: RU **2002** 3988

<sup>4</sup> RS 142.20

Art. 4 cpv. 1

<sup>1</sup> Chi accoglie nella propria economia domestica per la cura e l'educazione, durante più di tre mesi o a tempo indeterminato, gratuitamente o verso compenso, un minorenne che sia ancora sottoposto all'obbligo scolastico o che non abbia ancora compiuto i quindici anni d'età, dev'esserne autorizzato dall'autorità.

Art. 5 cpv. 2 e 3

Abrogati

# Art. 6 Accoglimento di affiliandi stranieri

- <sup>1</sup> Un affiliando straniero che abbia vissuto finora all'estero può essere accolto in Svizzera presso genitori affilianti che non hanno intenzione di adottarlo, soltanto se è dato un grave motivo.
- <sup>2</sup> I genitori affilianti devono produrre una dichiarazione scritta del rappresentante legale dell'affiliando, competente secondo il diritto del Paese d'origine, sullo scopo del collocamento in Svizzera. Se tale dichiarazione non è redatta in una delle lingue ufficiali svizzere, l'autorità può esigerne la traduzione.
- <sup>3</sup> I genitori affilianti devono impegnarsi per scritto a provvedere al mantenimento dell'affiliando in Svizzera come se fosse loro figlio, indipendentemente dall'evoluzione del rapporto di affiliazione, come pure a rimborsare all'ente pubblico le spese di mantenimento dell'affiliando sopportate in loro vece.

Art. 6a

Abrogato

Art. 6b periodo introduttivo

Le condizioni di cui all'articolo 6 non si applicano all'accoglimento di un affiliando straniero che abbia vissuto finora all'estero, se:

...

Art. 7 cpv. 2

Abrogato

Art. 8 cpv. 4

<sup>4</sup> L'autorizzazione rilasciata per l'accoglimento di un affiliando straniero che abbia vissuto finora all'estero (art. 6) produce effetti soltanto dopo che sia rilasciato il visto o assicurato il permesso di dimora (art. 8*a*).

## Art. 8a Ufficio cantonale degli stranieri

- <sup>1</sup> L'autorità trasmette all'ufficio cantonale degli stranieri l'autorizzazione per l'accoglimento di un affiliando straniero che abbia vissuto finora all'estero, con il proprio rapporto sulla famiglia affiliante.
- <sup>2</sup> L'ufficio cantonale degli stranieri decide del rilascio del visto o dell'assicurazione del permesso di dimora per l'affiliando e comunica la decisione all'autorità.

### Art. 8b Obbligo di annuncio

I genitori affilianti devono annunciare entro dieci giorni all'autorità l'arrivo dell'affiliando.

Titolo prima dell'art. 11a

# Sezione 2a: Accoglimento in vista d'adozione

## Art. 11a Obbligo d'autorizzazione

Chi accoglie in vista d'adozione un affiliando dev'esserne autorizzato dall'autorità.

#### Art. 11b Premesse dell'autorizzazione

- <sup>1</sup> L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se:
  - i futuri genitori adottivi e i loro conviventi, per la loro personalità, salute e idoneità a educare l'affiliato, come pure per le condizioni d'abitazione, offrono garanzia per la cura, l'educazione e la formazione dell'affiliato e se non è messo in pericolo il bene degli altri figli dei futuri genitori adottivi; e
  - non esiste impedimento legale all'adozione e tutte le circostanze, in particolare i moventi dei futuri genitori adottivi, permettono di prevedere che l'adozione servirà al bene del figlio.
- <sup>2</sup> L'attitudine dei futuri genitori adottivi deve essere oggetto d'attenzione speciale, ove siano date circostanze che possano rendere difficile il loro compito, in particolare se:
  - a. occorre ritenere che età o stadio dello sviluppo del figlio, segnatamente se ha già compiuto i sei anni, possano rendergli difficile l'integrazione nel nuovo ambiente:
  - b. il figlio è fisicamente o mentalmente menomato;
  - c. sono accolti simultaneamente più figli nella stessa famiglia;
  - d. la famiglia conta già più figli.
- <sup>3</sup> L'autorità tiene conto in modo particolare dell'interesse del figlio se:
  - la differenza d'età tra il figlio e uno dei futuri genitori adottivi supera i quarant'anni;

 l'aspirante all'adozione non è coniugato o non può adottare congiuntamente con il coniuge.

# Art. 11c Premesse supplementari dell'autorizzazione per l'accoglimento di un affiliando straniero in vista di adozione

<sup>1</sup> Se un affiliando che abbia vissuto finora all'estero è accolto in vista di adozione, oltre ad adempiere alle premesse di cui all'articolo 11*b*, i futuri genitori adottivi devono essere pronti ad accettarlo con la sua indole e fargli conoscere il Paese d'origine in maniera adeguata alla sua età.

# <sup>2</sup> Essi devono inoltre presentare:

- a. un rapporto medico sulla salute dell'affiliando;
- un rapporto sulla vita che l'affiliando ha avuto finora, nella misura in cui questa sia conosciuta;
- c. il consenso dei genitori all'adozione o una dichiarazione di un'autorità del Paese d'origine dell'affiliando che indichi le ragioni per le quali tale consenso non può essere fornito;
- d. la dichiarazione di un'autorità competente secondo il diritto del Paese d'origine dell'affiliando che certifichi che quest'ultimo può essere affidato a genitori affilianti in Svizzera.
- <sup>3</sup> Se i documenti di cui al capoverso 2 non sono redatti in una delle lingue ufficiali svizzere, l'autorità può esigerne la traduzione.

## Art. 11d Indagine

L'autorità deve indagare sulle circostanze in maniera adeguata ricorrendo a:

- a. una persona competente nel settore sociale o in psicologia e con esperienza professionale in materia di affiliazione o di adozione; o
- b. un ufficio di collocamento riconosciuto in materia di adozione.

# Art. 11e Corso preparatorio

L'autorità può consigliare ai futuri genitori adottivi di seguire un corso preparatorio appropriato.

# Art. 11f Autorizzazione

- <sup>1</sup> I futuri genitori adottivi devono richiedere l'autorizzazione prima di accogliere l'affiliando.
- <sup>2</sup> L'autorizzazione può essere limitata nel tempo e gravata di oneri e condizioni.
- <sup>3</sup> L'affiliando deve essere convenientemente assicurato contro le malattie, gli infortuni e la responsabilità civile.
- <sup>4</sup> In caso di accoglimento di affiliandi stranieri l'autorità deve rendere attenti i futuri genitori adottivi all'obbligo di mantenimento di cui all'articolo 20 LF-CAA.

<sup>5</sup> L'autorizzazione all'accoglimento di un affiliando straniero diventa effettiva soltanto dopo che sia rilasciato il visto o assicurato il permesso di dimora.

# Art. 11g Autorizzazione provvisoria all'accoglimento di un affiliando che finora abbia vissuto all'estero

- $^1$  Se i futuri genitori adottivi soddisfano le condizioni previste dagli articoli 11b e 11c capoverso 1, può essere rilasciata loro l'autorizzazione provvisoria per l'accoglimento in vista d'adozione di un affiliando che finora abbia vissuto all'estero, anche se l'affiliando non è ancora determinato.
- <sup>2</sup> I futuri genitori adottivi devono indicare nella domanda:
  - a. il Paese d'origine dell'affiliando;
  - il servizio o la persona in Svizzera o all'estero al cui aiuto fanno ricorso per la ricerca dell'affiliando;
  - c. condizioni relative all'età dell'affiliando;
  - d. eventuali condizioni relative a sesso o salute dell'affiliando.
- <sup>3</sup> L'autorizzazione provvisoria può essere limitata nel tempo e gravata da oneri.
- <sup>4</sup> L'affiliando può essere accolto in Svizzera dai futuri genitori adottivi soltanto dopo che sia stato rilasciato il visto o assicurato il permesso di dimora.
- <sup>5</sup> L'autorità decide del rilascio dell'autorizzazione definitiva dopo l'arrivo dell'affiliando in Svizzera.

# Art. 11h Ufficio cantonale degli stranieri

- <sup>1</sup> L'autorità trasmette all'ufficio cantonale degli stranieri l'autorizzazione provvisoria o definitiva per l'accoglimento di un affiliando straniero che abbia vissuto finora all'estero, con il proprio rapporto sulla futura famiglia adottiva.
- <sup>2</sup> L'ufficio cantonale degli stranieri decide del rilascio del visto o dell'assicurazione del permesso di dimora dell'affiliando. Esso comunica la decisione all'autorità.
- <sup>3</sup> Se è stata rilasciata soltanto un'autorizzazione provvisoria, l'ufficio cantonale degli stranieri o, con il suo consenso, la rappresentanza svizzera nel Paese d'origine dell'affiliando può accordare il visto o l'assicurazione del permesso di dimora soltanto dopo aver verificato che:
  - a. sono riuniti i documenti di cui all'articolo 11c capoverso 2;
  - b. sono soddisfatti eventuali oneri e condizioni;
  - c. i futuri genitori adottivi hanno acconsentito per scritto all'accoglimento dell'affiliando.

### Art. 11i Obbligo di annuncio

<sup>1</sup> I futuri genitori adottivi devono annunciare entro dieci giorni all'autorità l'arrivo dell'affiliando.

<sup>2</sup> L'autorità informa l'autorità tutoria in vista della nomina di un tutore (art. 18 LF-CAA) e, all'occorrenza, l'ufficio cantonale degli stranieri.

# Art. 11j Rinvio

Gli articoli 9–11 si applicano per analogia alla modifica delle circostanze, alla vigilanza e alla revoca dell'autorizzazione.

П

L'ordinanza del 6 ottobre 1986<sup>5</sup> che limita l'effettivo degli stranieri è modificata come segue:

## Art. 35 Affiliati

Possono essere rilasciati permessi di dimora ad affiliati se sono adempiute le disposizioni di diritto civile sull'affiliazione.

Ш

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

29 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz